



comunicato

9.07.2012 : “Indebita richiesta di versamento di presunti contributi scolastici obbligatori a carico delle famiglie”

Intervento del Difensore civico

Il Difensore civico è intervenuto per far valere il diritto all’istruzione e a tutela dei diritti della famiglia anche da un punto di vista economico, nello sviluppo della sua attività formativa ed educativa.

Il caso, segnalato da un genitore di un alunno frequentante la scuola primaria di un Comune della cintura, riguarda la richiesta di versamento, da parte della scuola, di un contributo di 30 euro a copertura della quota assicurativa individuale nonché per contribuire all’acquisto di beni di consumo e di sussidi didattici.

Il Difensore civico è prontamente intervenuto evidenziando che il problema relativo ai contributi scolastici richiesti alle famiglie ha già costituito oggetto di numerose precisazioni sia da parte del M.I.U.R. che da parte delle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici regionali, che hanno ripetutamente ribadito da un lato il carattere non obbligatorio dei contributi scolastici delle famiglie e dall’altro la necessità che venga assicurata, da parte delle scuole, la necessaria trasparenza nei confronti delle famiglie.

Da quanto sopra ne deriva che non è consentito, da parte delle scuole, richiedere contributi qualificando gli stessi come obbligatori o comunque dovuti e allo stesso modo non è consentito destinare tutto o parte del contributo volontario per la copertura, anche parziale, delle ordinarie spese di funzionamento.

Pertanto il contributo in questione non può che essere richiesto **facoltativamente** quale concorso delle famiglie alla realizzazione delle attività volte all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa della scuola ricomprese nel POF.

Trattandosi in questo caso di “erogazioni liberali” ossia volontarie, potranno essere oggetto di detrazione (per le persone fisiche) ovvero di deduzione (per le persone giuridiche) così come previsto anche dall’art. 13, comma 3, della Legge 40/07.